

N. 2700

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BESSO CORDERO, MANIERI, DEL
TURCO, IULIANO, MARINI e FIORILLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1997

Norme a tutela dei lavoratori minorati dell’udito e della
parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

ONOREVOLI SENATORI. - I minorati dell'udito e della parola trovano, con altre categorie di disabili e di svantaggiati sociali, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, lo strumento legislativo per il loro collocamento lavorativo privilegiato presso datori di lavoro pubblici e privati, ma non dispongono di norme speciali per la tutela delle penalizzanti conseguenze della particolare menomazione nell'espletamento dell'attività lavorativa, con la limitata eccezione dei benefici previsti in materia di cure climatiche dall'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Eppure, è di tutta evidenza la criticità della condizione del lavoratore sordomuto, costretto dall'*handicap* sensoriale a sopperire alle inevitabili difficoltà di comprensione e di comunicazione attraverso il logorante ricorso alla funzione vicariante della vista:

unicamente sulle informazioni provenienti da tale organo di senso si basano, come è noto, i processi mentali di attenzione e di apprendimento dei sordomuti.

Da ciò consegue che questa categoria di lavoratori che, per unanime consenso, si distingue per gli alti livelli di efficienza e di rendimento, paga per il conseguimento e per il mantenimento di tali livelli nell'attività lavorativa, un altrettanto elevato prezzo in termini di usura psico-sensoriale.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di operare un concreto riconoscimento degli effetti usuranti della minorazione sulle prestazioni dell'attività lavorativa da parte dei sordomuti, estendendo a questi ultimi, peraltro con un atto doveroso di giustizia equitativa, il beneficio dell'anzianità figurativa ai fini del diritto alla pensione al medesimo titolo già riconosciuto ai lavoratori privi della vista dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, ai lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

